



Roma

Al Comune di

Prot. nn. 4777

Risposta a n°

Seguito a nota Aran prot.n.6978 del 10 aprile 2018

Oggetto : quesiti CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018

Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile precisare quanto segue:

Quesito 1

- a) i contenuti delle dichiarazioni congiunte n.14 del CCNL del 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n.1 del CCNL del 31.7.2009, sono state espressamente e direttamente riportati nel testo contrattuale e specificamente nell'art.67, comma 2, lett. b, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018;
- b) il CCNL del 21.5.2018 non ha in alcun modo integrato o modificato la disciplina in materia di finanziamento dei compensi per lavoro straordinario contenuta nell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.

Quesito 2

- a) la dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, per quanto di competenza dello strumento negoziale, ha evidenziato che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett.a) e b), del suddetto CCNL, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dall'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017. Al di fuori di tale unica indicazione, l'individuazione, tra quelle previste dal contratto collettivo, delle diverse tipologie di possibile incremento delle risorse da escludere dai conteggi per il rispetto del limite imposto dalla legge avverrà, invece, sulla base delle caratteristiche delle risorse stesse, in conformità sia alle indicazioni fornite in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge, sia ai contenuti dei pareri formulati in materia dalla Corte dei Conti;
- b) in ordine a tale problematica, si deve evidenziare che la nuova disciplina contrattuale in materia di finanziamento delle posizioni organizzative non consente quella possibilità di eventuale utilizzo dei risparmi delle risorse destinate al finanziamento della posizione e di

risultato per l'incremento delle risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa della generalità del personale. Nel nuovo sistema (art.15, comma 5 del CCCL delle Funzioni Locali del 21.5.2018), infatti, le risorse finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico dei bilanci degli enti. A tal fine, gli enti, a decorrere dal 2018, in sede di consolidamento delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 67, comma 1, del medesimo CCNL del 21.5.2018 per la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, decurtano le stesse dell'ammontare che, prima del nuovo CCNL, gli stessi hanno destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Pertanto, le risorse di cui si tratta, una volta uscite dal fondo ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, non siano state integralmente utilizzate nel corso dell'anno per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Un caso diverso è quello in cui venga deciso una permanente riduzione dello stanziamento dedicato alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO. In questa ipotesi e solo in questo, trova applicazione l'art.15, comma 7, del CCNL del 21.5.2018, secondo il quale, gli enti, previo confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. g), del medesimo CCNL, possono incrementare in misura corrispondente e, comunque, entro i limiti di legge, le risorse del Fondo di cui all'art. 67, utilizzando, a tal fine, gli strumenti previsti per l'incremento di parte stabile (art. 67, comma 2) e/o quelli previsti per l'incremento di parte variabile (art. 67, comma 3).

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Gianfranco Rucolo

